



BANCA DI SASSARI S.p.A.

BPER: Gruppo

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO**

**COMUNICAZIONE AI SOCI IN VISTA DELL'ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE**

Sassari, 5 marzo 2020

Sommario

1	PREMESSA	3
2	CARATTERISTICHE DELLA BANCA. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
2.1	CARATTERISTICHE DELLA BANCA.....	3
2.2	NUMERO COMPLESSIVO DEI CONSIGLIERI	3
2.3	I RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	3
3	REQUISITI NORMATIVI E STATUTARI RICHIESTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
3.1	ONORABILITÀ E CORRETTEZZA	6
3.2	PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA.....	6
3.3	DISPONIBILITÀ DI TEMPO.....	9
3.4	LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI	9
3.5	INDIPENDENZA.....	10
3.6	INCOMPATIBILITÀ.....	10
3.7	DIVERSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	11
4.	PROFILO TEORICO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E RACCOMANDAZIONI AI SOCI, PER LA PROPOSTA DELLE CANDIDATURE	11

1 PREMESSA

Al fine di assicurare un idoneo governo e presidio del *business* e dei rischi ad esso correlati, i componenti del Consiglio devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Tali professionalità devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire, tra l'altro, ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della Banca e, nel caso, del Gruppo. È necessario infine che i Consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario¹ pongono particolare attenzione all'adeguatezza della composizione degli organi di supervisione strategica e di gestione delle banche e, a tal fine, richiedono, tra l'altro, che essi individuino la propria "composizione quali-quantitativa ottimale", anche alla luce della dimensione e complessità delle società e dei gruppi di appartenenza, e che, in occasione di nomine, mettano a disposizione dei Soci il risultato di tale analisi in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

In occasione della prossima elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Sassari S.p.a. (nel presente testo anche "la Banca"), la sua "composizione quali-quantitativa ottimale" è quindi portata a conoscenza dei Soci della Banca affinché la scelta del candidato possa tenerne conto.

2 CARATTERISTICHE DELLA BANCA. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 CARATTERISTICHE DELLA BANCA

Ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circ. della Banca d'Italia n. 285/2013, Banca di Sassari S.p.a. è considerata "banca di minori dimensioni o complessità operativa".

2.2 NUMERO COMPLESSIVO DEI CONSIGLIERI

L'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione di Banca di Sassari S.p.a. è di 7 (sette) Consiglieri.

Lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato da un minimo di 7 a un massimo di 9 Consiglieri.

Ad avviso del Consiglio la composizione numerica di 7 Consiglieri è coerente con l'attuale livello di complessità operativa della Banca consentendo il pieno ed efficace assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto.

2.3 I RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'interno dell'Organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: Presidente,

¹ "Disposizioni di vigilanza per le banche", Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV.

Amministratori esecutivi, Amministratori non esecutivi ed Amministratori indipendenti.

2.3.1 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri; a tal fine, come previsto dalle citate Disposizioni di Vigilanza, ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

2.3.2 Amministratori esecutivi

Per Amministratori esecutivi si intendono gli Amministratori che:

1. sono membri del Comitato esecutivo o sono destinatari di deleghe esecutive individuali o svolgono, anche in via di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
2. rivestono incarichi direttivi, ovvero sia hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale.

2.3.3 Amministratori non esecutivi

Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e sono chiamati a svolgere una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e dal *management* della Banca, anche all'interno dei Comitati consiliari a cui sono chiamati a partecipare.

2.3.4 Amministratori indipendenti

Nell'ambito del Consiglio e dei Comitati consiliari, gli Amministratori indipendenti sono chiamati a vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse sociale e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Essi costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse. Gli Amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell'indipendenza è determinato dallo Statuto² (almeno due degli Amministratori ovvero tre se il Consiglio sia composto da più di sette componenti).

Il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori che si qualificano come tali e assicura nel tempo il rispetto della quota minima di

² Vedasi art. 18 Statuto Sociale

Amministratori indipendenti prevista dallo Statuto e dalle predette Disposizioni di Vigilanza.

La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza viene svolta dopo la nomina degli Amministratori, nei termini previsti dalla normativa applicabile, e viene ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative che incidano sull'indipendenza.

Si precisa che lo Statuto prevede che il venir meno in capo a un Consigliere del requisito di indipendenza non ne determina la decadenza, se permane in Consiglio il numero minimo di Amministratori indipendenti³.

Lo Statuto⁴ definisce la nozione di indipendenza degli Amministratori di Banca di Sassari S.p.a. rinviando all'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod.civ.

2.3.5 Comitati endoconsiliari

Ai sensi dello Statuto è prevista la facoltà di istituire un comitato esecutivo ed eventuali altri comitati.

Si precisa che la Banca ha istituito un comitato amministratori indipendenti che adempie ai doveri ed esercita i poteri attribuiti agli amministratori indipendenti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di parti correlate e soggetti collegati (tra cui il Regolamento CONSOB n. 17221/2010 recante disposizioni in materia di Parti Correlate e la Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006).

3 REQUISITI NORMATIVI E STATUTARI RICHIESTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'idoneità dei membri dell'organo amministrativo a ricoprire la carica è valutata sulla base di una pluralità di requisiti e criteri attinenti a: onorabilità e correttezza; professionalità, competenza ed esperienza; disponibilità di tempo; limiti al cumulo degli incarichi; indipendenza; incompatibilità di cariche e diversificazione delle competenze.

La verifica dei requisiti di idoneità forma parte della ordinaria attività di vigilanza della BCE sulla governance degli enti creditizi. Per lo svolgimento della sua funzione, la BCE può ricorrere a tutti i poteri previsti dal pertinente diritto applicabile – in particolare si richiama, al riguardo, quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (c.d. "Regolamento sull'MVU") – tra cui, a titolo esemplificativo, l'imposizione di condizioni o obblighi nonché l'emanazione di raccomandazioni afferenti le decisioni sulla professionalità e sull'onorabilità, sino alla rimozione degli esponenti che risultino non soddisfare i requisiti previsti.

Nei paragrafi che seguono verranno richiamati i riferimenti normativi nazionali che disciplinano i citati aspetti, unitamente agli orientamenti emanati a livello europeo dalla European Banking Authority (le già citate Joint Guidelines EBA/ESMA) e ai criteri concretamente applicati dalla BCE nelle valutazioni di sua competenza, compendiate nella Guida BCE di maggio 2017 e successivi aggiornamenti. Si rammenta che nella Guida e nei relativi documenti ancillari sono

³ Vedasi art. 18 Statuto Sociale

⁴ Vedasi art. 18 Statuto Sociale

altresì precisate le informazioni che l'Autorità di Vigilanza si attende di ricevere ai fini della valutazione dell'idoneità dell'esponente. Si rende, inoltre, noto che, alla data di redazione del presente documento, non è stato ancora emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'art. 26 del TUB (nel seguito anche il "DM MEF"), il cui schema è stato posto in consultazione nel mese di agosto 2017. Nonostante tale documento non sia in vigore e sia anzi suscettibile di essere modificato in sede di adozione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche sui principi in esso contenuti.

Le indicazioni riportanti i principi e i criteri previsti dagli orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE sono evidenziate, nei paragrafi che seguono, su sfondo grigio.

3.1 ONORABILITÀ E CORRETTEZZA

Alla data di redazione del presente documento, trovano applicazione, quanto ai requisiti di onorabilità, le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 161/1998 ("Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione"). La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla stessa. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle cause di sospensione dalla funzione di amministratore previste all'art. 6 del citato Decreto Ministeriale n. 161/1998.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità di cui alle citate disposizioni, gli esponenti devono soddisfare elevati standard di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, tali da non lasciare alcun dubbio sulla propria capacità di garantire la sana e prudente gestione dell'ente creditizio. Sono presi in considerazione a questi fini una serie di altri elementi indicati nelle Joint Guidelines EBA/ESMA e nella Guida BCE, a cui si rinvia.

Costituiscono, in particolare, elementi di valutazione tutti i fattori attinenti alla reputazione e alla correttezza di comportamento, quali a titolo esemplificativo: l'irrogazione di condanne penali e di sanzioni amministrative; la sottoposizione a procedimenti penali e amministrativi – anche in corso – in particolare per infrazioni alla normativa del settore bancario, finanziario, assicurativo, societario e fiscale; il livello di cooperazione e di trasparenza nei confronti delle autorità di supervisione e vigilanza; la sospensione o la radiazione da albi ed elenchi; le azioni disciplinari, anche pendenti.

3.2 PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

Alla data di redazione del presente documento, trovano applicazione i requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del citato Decreto Ministeriale n. 161/1998, a cui si rinvia. La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla carica ricoperta.

Occorre, peraltro, rammentare che il tema della professionalità degli Amministratori è oggetto di specifica considerazione anche da parte delle Joint Guidelines EBA/ESMA e della Guida BCE, le quali prevedono che i componenti dell'organo amministrativo devono possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

A tal fine sono prese in considerazione sia la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

La BCE, nella Guida, ha fornito un criterio di presunzione di adeguatezza degli esponenti, sotto i predetti profili, basato su soglie differenziate a seconda del ruolo ricoperto:

Amministratore delegato: 10 anni di esperienza professionale recente^(a) maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello^(b).

Consigliere esecutivo: 5 anni di esperienza professionale recente^(a) maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari in posizioni dirigenziali di alto livello^(b).

Presidente non esecutivo: 10 anni di esperienza professionale specifica^(c) maturata di recente. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello e di conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente.

Consigliere non esecutivo: 3 anni di esperienza professionale specifica maturata di recente in posizioni dirigenziali di alto livello^(d) (comprese le conoscenze tecniche nel settore bancario). A seconda della posizione ricoperta potrebbe rilevare anche l'esperienza maturata nei settori accademico e pubblico.

(a) Maturata entro i 12 anni precedenti la nomina.

(b) Posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

(c) Nella valutazione della specificità dell'esperienza pregressa, andrebbe considerato il grado di analogia in termini di dimensioni e complessità degli enti presso cui questa è stata maturata.

(d) Posizioni inferiori di uno o due livelli gerarchici rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

Ferma restando l'esigenza che tutti i componenti dell'organo di amministrazione possiedano, come minimo, conoscenze tecniche di base nel settore bancario che consentano di comprendere le attività e i rischi principali dell'ente, nel caso in cui le suddette soglie non siano soddisfatte, l'esponente può comunque essere considerato idoneo ad esito di una valutazione integrativa delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza possedute, che tenga conto della necessità di un sufficiente grado di diversità e di un'ampia gamma di esperienze in seno all'organo di amministrazione.

Le aree di competenza ritenute necessarie al corretto ed efficace svolgimento delle funzioni dell'organo amministrativo sono le seguenti:

- *Dinamiche del sistema economico-finanziario*

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze riguardanti le principali variabili economiche e loro interdipendenze come, per esempio, il livello e il tasso di crescita del prodotto nazionale, i tassi di interesse, la disoccupazione e l'inflazione nonché la conoscenza del mercato monetario e finanziario e dell'insieme degli strumenti, delle istituzioni, dei meccanismi che assicurano la creazione e la movimentazione dei mezzi di pagamento ed il trasferimento dei saldi finanziari.

- *Regolamentazione di settore*

L'insieme delle conoscenze/competenze relative alla principale normativa di settore (es. regolamentazione dei mercati finanziari, governance, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, privacy, ecc.).

- *Indirizzi e pianificazione strategica*
 L'insieme delle conoscenze/competenze afferenti l'individuazione e la declinazione delle linee strategiche e la conseguente valutazione dei necessari interventi operativi atti a garantire la sostenibilità del *business* della banca (es. definizione dei piani industriali, valutazione dei processi di *budget*, etc.).
- *Corporate governance e processi di gestione aziendale*
 Si intende l'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: governo societario, legale; relazioni con *stakeholder*; gestione risorse; responsabilità sociale di impresa; livelli di *performance* pianificati e conseguiti; sistemi di remunerazione e incentivazione; gestione dei conflitti di interesse.
- *Assetti organizzativi e sistemi informativi*
 Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati.
- *Gestione e controllo dei rischi*
 Si intende l'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a: metodologie di misurazione e gestione dei rischi, principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (es. ICAAP, ILAAP, RAF, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*.
- *Sistemi di controlli interno*
 L'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a tematiche inerenti la definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*.
- *Business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari*
 Si intende l'insieme delle conoscenze/competenze riguardo ai principali processi in materia, *inter alia*, di servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà.
- *Informativa contabile e finanziaria*
 L'insieme delle conoscenze/competenze in materia bilancistica e di informativa di carattere finanziario.

In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui sopra (c.d. "hard skills"), sono prese in considerazione anche le caratteristiche e le capacità personali dell'esponente (c.d. "soft skills", indicate dalle Joint Guidelines EBA/ESMA).

3.3 DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Al fine di assicurare il corretto ed efficace assolvimento dei propri compiti, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento dell'incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri a cui siano attribuiti specifici incarichi esecutivi e/o che siano chiamati a far parte dei Comitati consiliari.

Si fa presente – a titolo informativo – che nell'esercizio 2019 si sono tenute 16 riunioni del Consiglio di Amministrazione, e 5 riunioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Le riunioni del Consiglio hanno avuto una durata media di circa 2 ore e 40 minuti.

In considerazione di quanto precede, si raccomanda che i soggetti interessati accettino di candidarsi alla carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

3.4 LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI

In tema di limiti al cumulo di incarichi si richiama l'attenzione dei Soci sulle specifiche previsioni dell'art. 91 della Direttiva c.d. "CRD IV"⁵ che saranno formalmente recepite nell'ordinamento nazionale mediante l'emanando DM MEF.

Si precisa che, in conformità alla CRD IV, ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi⁶ in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative, comprendendo nel calcolo l'incarico ricoperto nella Banca:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del suddetto calcolo, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: i) all'interno del medesimo gruppo; ii) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale; iii) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36⁷.

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

⁶ Per "incarico" si intendono gli incarichi comunque denominati: i) presso il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione; ii) presso il Collegio sindacale, iii) di Direttore generale; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società; non costituisce incarico la qualifica di membro supplente, sino al momento dell'effettiva assunzione delle funzioni di membro effettivo.

⁷ L'articolo 4(1), punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce "partecipazione qualificata": una partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa.

3.5 INDIPENDENZA

Tutti gli Amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Ciò premesso, nel Consiglio deve esservi un numero adeguato di Amministratori non esecutivi qualificabili come "indipendenti", nel senso che non si trovano in situazioni e non intrattengono né hanno intrattenuto di recente relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio (si veda anche quanto indicato al paragrafo 2.3.4).

In assenza di ulteriori previsioni normative – che potranno essere introdotte mediante l'emanazione del DM MEF – alla data di redazione del presente documento l'indipendenza degli Amministratori, in forza dell'art. 18, comma 3, dello Statuto, va valutata alla stregua del disposto dell'articolo 2399 c.c., che stabilisce le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci nelle società di capitali.

Il Consiglio di amministrazione verifica il possesso del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori che si qualificano come tali e assicura nel tempo il rispetto della quota minima di Amministratori indipendenti prevista dallo Statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza.

La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza viene svolta dopo la nomina degli Amministratori, nei termini previsti dalla normativa applicabile, e viene ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative che incidano sull'indipendenza.

L'importanza dell'indipendenza di giudizio in capo ai componenti dell'organo amministrativo, al fine di garantire la sana e prudente gestione dell'ente, è evidenziata anche nelle Joint Guidelines EBA/ESMA, che prevedono, in proposito, specifiche disposizioni attuative dell'art. 91 della CRD IV⁸. Conseguentemente, oltre che sulla base dei requisiti normativi e statutari sopra esposti, la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori va condotta anche alla luce degli ulteriori criteri ivi indicati, a cui si rinvia.

3.6 INCOMPATIBILITÀ

In conformità all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e al prescritto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", nonché all'art. 2390 del Codice Civile ("Divieto di concorrenza") si raccomanda che nelle

candidature da presentarsi per l'elezione dei componenti dell'organo amministrativo vengano indicati nominativi per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità.

⁸ Nello specifico, Sezione 9 "*Independence of mind and independent members*".

3.7 DIVERSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La gestione del livello di complessità della Banca comporta la necessità della presenza nel Consiglio di un'ampia gamma di professionalità e competenze; è quindi opportuno che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche in grado di assicurare, nel complesso, una gestione efficace e consapevole.

Al fine di consentire un adeguato ed efficace confronto all'interno dell'Organo, di assumere decisioni con sempre maggiore consapevolezza e di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati consiliari, si ritiene opportuno che, per ciascuno degli ambiti identificati, in Consiglio siano presenti più soggetti con comprovate competenze ed esperienze.

4. PROFILO TEORICO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E RACCOMANDAZIONI AI SOCI, PER LA PROPOSTA DELLE CANDIDATURE

L'elezione delle cariche sociali è riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci che procede all'elezione dei componenti del Consiglio a norma di Statuto.

Nell'ambito della seduta consiliare dell'11 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal rag. Diego Rossi, con decorrenza 1° ottobre 2019, dalla carica di Consigliere della Società ed ha provveduto ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del Codice Civile, a nominare il dott. Gianluca Formenton in sua sostituzione.

L'Assemblea degli azionisti sarà quindi chiamata ad esprimersi in relazione alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato del Consigliere così nominato scadrà assieme a quello degli altri in carica, e dunque con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale, così come definita nel presente documento e avute altresì presenti le professionalità possedute dagli Amministratori in carica, si indicano di seguito in forma sintetica, le aree di competenza professionale, come meglio identificate al paragrafo 3.2, nelle quali, ad avviso del Consiglio, il nominando Amministratore potrebbe utilmente apportare ulteriori contributi qualificati, in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'Organo Amministrativo:

- Conoscenza della regolamentazione di settore ;
- Conoscenza degli indirizzi e pianificazione strategica ;
- Conoscenza della gestione e controllo dei rischi ;
- Conoscenza dell'informativa contabile e finanziaria,

fermi restando la necessaria sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, il rispetto delle ulteriori prescrizioni della normativa vigente, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.

Si ricorda, infine, che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle Disposizioni di Vigilanza⁹ è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, da depositarsi – in ottemperanza alle previsioni statutarie – contestualmente alla presentazione delle candidature, comprenda un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la “composizione quali-quantitativa ottimale” fornite dal Consiglio di Amministrazione con il presente documento.

Tale informativa deve inoltre essere corredata dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale.

Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'Organo amministrativo (e, più in generale, degli organi sociali) e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

⁹ “Disposizioni di Vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par.2.1.